

Oggetto: *Comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 270/1999.*

La presente per comunicare che con sentenza n. 260/2009 dell'11 maggio 2009, depositata in cancelleria ed iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Milano in pari data, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della "Maflow S.p.a." società con unico socio ed in liquidazione, con sede in Trezzano sul Naviglio, Via Boccaccio (MI), n. 1, nominando Giudice Delegato il Dott. Pierluigi Perrotti e Commissari Giudiziali gli scriventi.


L'udienza per la verifica dei crediti avrà luogo dinanzi al Giudice Delegato, nel Suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, il giorno 24 novembre 2009 alle ore 10:30.

I creditori e tutti coloro che vantano diritti reali e/o personali su beni mobili di proprietà e/o in possesso della società, per l'ammissione dei relativi crediti ovvero la rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili devono depositare domanda nelle forme di legge presso la Cancelleria del Giudice Delegato, non oltre 30 (trenta) giorni prima della data dell'udienza di verifica sopra citata.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 270/1999 l'accertamento del passivo si svolge secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della Legge Fallimentare e che la relativa domanda si propone con ricorso - redatto in lingua italiana e sottoscritto anche personalmente dalla parte - il quale dovrà essere depositato a mani, o inviato con raccomandata a.r., presso la Cancelleria del Giudice Delegato presso il Tribunale di Milano, Via Freguglia n. 1.

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare (Ruolo n. 1/09 - Giudice Delegato Dott. Pierluigi Perrotti) e le generalità del creditore (nominativo, residenza o sede, se trattasi di società, codice fiscale o partita IVA);
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;



MAFLOW S.p.A. a socio unico in Amministrazione Giudiziale
Ex art. 8 d. ls. 270/199
via Boccaccio 1
20090 Trezzano s/N (MI) - Italia
Tel. +39 02 48459.1 • Fax +39 02 48459.231
www.maflow.net • e-mail: info@maflow.it

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. • REA n. 1749389
C.F. e Iscrizione al Registro Imprese di Milano 04460570965 • P.IVA 04460570965

MAFLOW S.p.A. in Amministrazione Giudiziale
Ex art. 8 d. ls. 270/199
via Boccaccio 1
20090 Trezzano s/N (MI) - Italy
Phone +39 02 48459.1 • Fax +39 02 48459.231
www.maflow.net • e-mail: info@maflow.it

Capital Stock Euro 10.000.000,00
Tax Code - Company Register Nr. 04460570965 • VAT IT04460570965



4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha la sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla Procedura di A.S. ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 di cui sopra. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4, il credito è considerato chirografario. Se è omessa l'indicazione di cui al numero 5, tutte le comunicazioni successive a quella con la quale la Procedura di A.S. darà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la Cancelleria del Tribunale suddetto.

Al ricorso devono inoltre essere allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che richiede la restituzione o rivendica il bene. In particolare, si precisa che:

- *quanto ai crediti da lavoro subordinato*: le somme dovranno essere richieste al lordo delle imposte, non rivestendo la Procedura di A.S. la qualifica di sostituto d'imposta, ed in particolare dovrà essere separatamente indicato l'ammontare del T.F.R. di cui si richiede il riconoscimento, con la precisazione dei valori relativi alla quota antecedente e successiva all'11 maggio 2009 nonché della somma eventualmente richiesta a titolo di rivalutazione monetaria. Alla domanda dovranno allegarsi i cedolini paga per retribuzioni arretrate;


- *quanto ai crediti da prestazioni di opera professionale*: la domanda dovrà indicare dettagliatamente l'attività svolta, da comprovare mediante produzione della documentazione relativa nonché della lettera di incarico e/o del contratto di consulenza ed eventualmente della nota spese;

- *quanto ai crediti derivanti da rapporti di agenzia*: alla domanda dovranno essere allegati il certificato di iscrizione all'albo degli agenti, copia del contratto di agenzia con data certa e copia delle fatture "Mafrow S.p.a." che hanno originato i crediti provvisori (ovvero estratto conto analitico delle vendite e delle singole voci creditorie);

- *quanto ai crediti delle imprese artigiane*: alla domanda dovranno essere allegati il certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane; copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito; copia del libro matricola; dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente dall'impresa;

- *quanto ai crediti degli enti o cooperative di produzione e lavoro*: alla domanda dovranno essere allegati il certificato prefettizio della CCIAA attestante la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro; copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente al momento dell'insorgere del credito con l'elenco dei dipendenti della cooperativa, copia del bilancio - comprensiva della nota integrativa e della relazione degli amministratori - relativa al periodo in cui è sorto il credito; copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito e copia del libro matricola;

- *quanto ai crediti delle società di fornitura di lavoro temporaneo*: alla domanda dovranno essere allegate copia del contratto di fornitura, copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte e copia dei cedolini paga dei lavoratori;



- *quanto ai crediti dei fornitori*: alla domanda dovranno essere allegati copia delle fatture di vendita e delle bolle di consegna, copia delle fatture delle prestazioni effettuate; documenti di trasporto delle merci ed estratto conto delle operazioni intervenute;

- *quanto ai crediti delle società di leasing concedenti*: alla domanda dovranno essere allegati copia del contratto di *leasing*; copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in *leasing*; l'estratto conto delle operazioni intervenute; i documenti attestanti l'eventuale risoluzione del contratto;

- *quanto ai crediti degli istituti di credito*: alla domanda dovranno essere allegati copia del contratto di finanziamento e/o di conto corrente; estratto del conto corrente; copia degli estratti conto relativi delle operazioni compiute nell'anno precedente alla dichiarazione di insolvenza;

- *quanto alla rivendica, separazione, restituzione*: alla domanda dovrà essere allegata copia del titolo attestante la proprietà o i diritti reali e/o personali con data certa anteriore alla dichiarazione di insolvenza.


Si precisa che in considerazione della particolare complessità della procedura, il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 101, comma 1, della Legge Fallimentare ha disposto la proroga del termine per il deposito delle domande tardive di ammissione al passivo da 12 (dodici) a 18 (diciotto) mesi.

Si comunica, inoltre, che per effetto del rinvio - disposto dall'art. 18 D. Lgs. 270/1999 - all'art. 168 della Legge Fallimentare, i creditori per titolo o causa anteriore alla sentenza dichiarativa d'insolvenza non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della "Maflow S.p.a."

Trezzano sul Naviglio,
3 Giugno, 2009

I Commissari Giudiziali

Avv. Stefano Coen



Avv. Francesco Pensato



Avv. Prof. Vincenzo Sanasi d'Arpe